

Assicurazione Danni

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “db Mobilio” Mod. 10246



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione copre i rischi relativi a beni acquistati con finanziamento erogato da Deutsche Bank S.p.A.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Assistenza**
Comprende:
 - *Invio di un falegname per interventi di ripristino* (fino a Euro 250,00 per sinistro per uscita, manodopera)
 - ✓ **Incendio**
Comprende:
 - *Incendio e rischi complementari*
Assicura il bene indicato nel modulo di adesione, per i danni materiali e diretti causati ai beni acquistati con il finanziamento: incendio, fulmine esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, altri corpi volanti, loro parti, cose da essi trasportate (diverse da ordigni esplosivi); onda sonora provocata da aeromobili o simili; caduta di meteoriti o altri corpi celesti; sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato funzionamento o anomalia di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi; che abbiano colpito i beni assicurati o enti che si trovino entro 20 metri dagli stessi; fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore; caduta di ascensori e montacarichi; guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati, sia da te che da terzi per arrestare un incendio o altro evento assicurato.
 - *Danni d'acqua;*
 - *Eventi atmosferici;*
 - *Sovraccarico neve;*
 - *Gelo.*
- Sei assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato del bene acquistato con finanziamento e riportato sul relativo contratto.
- *Fenomeno elettrico* fino a Euro 1.000,00 per sinistro e per anno;
 - *Anti vandalici in occasione di furto*, fino alla concorrenza del 20% del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento e riportato sul relativo contratto.

La polizza prevede indennizzo anche nel caso che i danni coperti siano determinati da tua colpa grave.
Le garanzie operano a primo rischio assoluto.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati i danni causati da:
 - dolo;
 - alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
 - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Franchigia e scoperti:**
 - per tutte le voci della garanzia Incendio è prevista una franchigia di Euro 80,00;
 - per la garanzia Incendio, relativamente ai beni anche solo parzialmente elettrici e/o elettronici (compresi quelli alimentati a batteria) il valore a nuovo verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 mesi, successivamente verrà riconosciuto il valore commerciale;
 - ! **Per Incendio sono esclusi i danni:**
 - determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma (a meno che non siano state causate da azione diretta del fulmine);
 - determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana, da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
 - di smarrimento o furto del bene assicurato;
 - causati da maremoti, mareggiate, infiltrazioni di acqua/acqua marina, allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine, esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - da imbrattamento o deturpazione;
 - subiti dalle merci in refrigerazione;
- Limitatamente a danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni:
- da usura o carenza di manutenzione;
 - avvenuti durante il montaggio o smontaggio non legati a lavori di manutenzione o revisione, oltre che i danni avvenuti durante operazioni di collaudo o prova;
 - legati a difetti a te noti al momento della stipula della polizza, oltre che quelli per i quali il costruttore o fornitore deve rispondere per legge;
 - indiretti, compreso lo smarrimento o furto durante un incendio.
- ! **Per l'Assistenza sono esclusi i danni provocati da:**
 - colpa grave;
 - tutto quando non espressamente indicato nelle singole prestazioni.



Dove vale la copertura?

- ✓ Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene da te pagato ad Europ Assistance per il tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata e in un'unica soluzione. Tale importo, comprensivo delle imposte, ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa avrà effetto e termine dalle 24 del giorno di erogazione del finanziamento fino al termine dello stesso.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede tacito rinnovo.

Condizioni di Assicurazione

db Mobilio

**Condizioni di assicurazione relative alla Polizza n. 27784Q
stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con Europ Assistance Italia S.p.A.**

**Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento:
Mod. 10246 edizione 16 Agosto 2016**

db Mobilio - Condizioni di Assicurazione

INDICE

	pag.
DEFINIZIONI GENERALI	2
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA	2
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE	2
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE	2
SEZIONE II - ASSICURAZIONE INCENDIO	3
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE	3
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE	3

db Mobilio - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione il cui nominativo è riportato sul contratto di Finanziamento e che sottoscrive il modulo di Adesione unitamente al finanziamento.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano

Convenzione: l'accordo con cui la Contraente, a fronte di due diverse soluzioni assicurative prospettategli, di cui una avente durata annuale, ha stipulato con Europ Assistance, per conto dei propri clienti, una polizza che prevede coperture assicurative pluriennali avendole ritenute vantaggiose rispetto a quelle annuali.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l'assicurato.

Premio: la somma dovuta a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a proprio carico.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 2 - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.

Art. 3 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

Art. 4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione

o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 5 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 6 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 7 - VALUTA DI PAGAMENTO - ONERI FISCALI

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.

Art. 9 - PREMIO

L'assicurato, autorizza il Contraente all'addebito del seguente premio lordo, pari al tasso percentuale del 2,00% da applicarsi al valore del Bene acquistato specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene per l'intera durata del finanziamento; tale tasso è da intendersi così ripartito: Ramo Assistenza R(18): tasso dello 0,10% Aliquota d'imposta 10%; Ramo Incendio R(8): tasso del 1,90% Aliquota d'imposta 22,25%.

Art. 10 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

In caso di estinzione anticipata del finanziamento connesso alla Polizza o di trasferimento del medesimo in capo ad altro soggetto, cesseranno anche le coperture assicurative in essere, salvo l'eventuale diversa scelta operata dall'assicurato a norma del successivo art. 11. Nel caso l'assicurato intendesse estinguere anticipatamente il finanziamento o trasferire lo stesso in capo ad altro soggetto, potrà provvedervi attraverso il Contraente. L'assicurato riceverà dal Contraente tutte le informazioni necessarie, anche con riferimento alla facoltà prevista dal successivo art. 11. Ove l'assicurato non optasse per la facoltà prevista dal successivo art. 11, una volta effettuato il conteggio per la chiusura del finanziamento il Contraente comunicherà tempestivamente l'avvenuta estinzione del rapporto assicurativo ad Europ Assistance.

L'assicurato riceverà da Europ Assistance a mezzo bonifico o altra modalità, la quota parte del premio relativo al periodo di copertura residuo e non goduto

dall'assicurato, detratto l'importo di € 5,00 per le spese amministrative sostenute di cui al modulo di Adesione.

Art. 11 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - FACOLTÀ DELL'ASSICURATO

Al momento dell'estinzione del finanziamento o del trasferimento dello stesso, l'assicurato avrà la facoltà di poter mantenere la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria dalla stessa, come prescelta al momento della stipula del contratto di finanziamento, indicando l'eventuale nuovo beneficiario delle garanzie assicurative; in tal caso, la copertura assicurativa si intenderà prestata fino alla sua naturale scadenza ed il relativo premio si intenderà comunque acquisito da Europ Assistance.

Tale facoltà non potrà essere esercitata se non contestualmente all'estinzione/trasferimento del finanziamento attraverso una dichiarazione sottoscritta su apposita modulistica predisposta dal Contraente e consegnata all'assicurato.

Art. 12 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento, e avrà durata pari a quella del finanziamento stesso. Non è previsto il tacito rinnovo. Il premio di polizza viene anticipato dal Contraente in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo viene finanziato dal Contraente all'Assicurato.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa, nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assicurativa assistenza ovvero, nel momento del bisogno.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 13 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata

➢ la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione il cui nominativo è riportato sul contratto di Finanziamento e che sottoscrive il modulo di Adesione unitamente al finanziamento.

Art. 14 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

INVIO DI UN FALEGNAME PER INTERVENTI DI RIPRISTINO

Qualora l'Assicurato necessiti, dell'intervento di un falegname, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza di cui alla Sezione II - Assicurazione Incendio e/o in caso di rottura accidentale di parti dell'Arredamento acquistato tramite finanziamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarglielo per la relativa riparazione.

La prestazione di Europ Assistance attiene all'uscita e alla manodopera del falegname intervenuto.

Qualora la Struttura Organizzativa non dovesse riuscire ad inviare tempestivamente il falegname, l'Assicurato previa autorizzazione della Struttura Organizzativa stessa potrà chiamare un proprio falegname ed essere rimborsato su presentazione di regolare fattura e fino al massimale indicato al successivo paragrafo.

db Mobilio - Condizioni di Assicurazione

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico la prestazione oggetto del presente articolo, fino ad un massimo di Euro 250,00 I.V.A. compresa per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il costo della prestazione erogata ecceda gli importi previsti a carico di Europ Assistance di cui al precedente paragrafo, l'Assicurato dovrà corrispondere direttamente al fidejussore intervenuto tale eccedenza.

Sono esclusi dalla presente prestazione

- gli interventi di ripristino estetico e/o ornamentale dell'arredamento o di sue parti (ad es. graffi, scarteggiature, ammaccature, rientranze, depressioni, etc.);
- il costo e la fornitura di pezzi di ricambio (ad esempio, cassetti, antine, ripiani, maniglie, etc.);
- qualsiasi intervento relativo agli elettrodomestici.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa e comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Art. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, in particolare in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.

Art. 16 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri dipendenti o provocati da:

- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Art. 17 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione Assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa e comunque non oltre i tre giorni dal verificarsi del sinistro. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE INCENDIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Beni Assicurati: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, acquistati con finanziamento stipulato con il Contraente e ovunque riposti nell'ambito dei locali costituenti dimore abituali o saltuarie dell'Assicurato e relative dipendenze.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropropaga con elevata velocità.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Valore a nuovo: per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 18 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato

- la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione il cui nominativo è riportato sul contratto di Finanziamento e che sottoscrive il modulo di Adesione unitamente al finanziamento.

Art. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

19.1 INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, per i danni materiali e diretti causati ai beni stessi da:

- 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio;
- 2) caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, diversi da ordigni esplosivi;
- 3) onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- 4) caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- 5) sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, collaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- 6) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- 7) caduta di ascensori e montacarichi;
- 8) guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato.

19.2 DANNI D'ACQUA

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

19.3 FENOMENO ELETTRICO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni

assicurati, specificati nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggi gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi e i personal computers ad uso domestico. **La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno.**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

19.4 EVENTI ATMOSFERICI

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da

- a) eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
- b) bagnamento, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui al punto a).

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi all'interno dei fabbricati e al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- da inondazioni, alluvioni o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da cedimento o franamento del terreno;
- causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all'aperto su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati;
- subiti da giardini, parchi privati e beni posti all'aperto.

19.5 SOVRACCARICO NEVE

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

19.6 GELO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento e specificati nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, dei danni materiali e diretti causati ai beni

db Mobilio - Condizioni di Assicurazione

assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

Sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita d'acqua di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

19.7 ATTI VANDALICI IN OCCASIONE DI FURTO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del 20% del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, per i danni materiali e diretti causati ai beni stessi da atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio.

Art. 20 - COLPA GRAVE

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 21 - USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Art. 22 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo. È consentito non considerare: le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso; i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti; i sopralci costruiti con materiali combustibili.

Art. 23 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Solo per la garanzia Incendio, Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art. 24 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - FRANCHIGIA

Le garanzie "Incendio e rischi complementari", "Danni d'acqua", "Fenomeno elettrico", "Eventi atmosferici", "Sovraccarico neve", "Gelo", "Atti vandalici in occasione di furto" sono prestate a primo rischio assoluto e con l'applicazione di una franchigia di Euro 80,00 per sinistro.

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il valore a nuovo verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di dodici mesi, riconoscendo negli altri casi il valore commerciale. Il periodo di dodici mesi decorre dalla data di acquisto del bene assicurato.

Art. 25 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si riferisce ai sinistri che insorgano in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Art. 26 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) i danni determinati da dolo dell'Assicurato;
- b) i danni determinati da semplici bruciature non

accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;

- c) i danni determinati da umidità, stitillidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- d) i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
- e) i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;
- f) terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, infiltrazioni di acqua/acqua marina, inondazioni, allagamenti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, frane, smottamenti, valanghe e slavine, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti;
- g) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.
- h) i danni da imbrattamento o deturpazione;
- i) i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se non conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni:
 - da usura o carenza di manutenzione;
 - verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
 - indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.

Art. 27 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri (specificando il nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo), entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, inviando:
 - copia del modulo di adesione.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 28 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota

proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 29 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati rispettivamente uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una soladelle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 30 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 31 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene oggetto del finanziamento ed il suo ammontare si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del bene assicurato stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti del doppio del valore commerciale. L'Assicurato acquista il diritto all'indennizzo al momento del verificarsi del danno, secondo la procedura indicata al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo". L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del bene oggetto del finanziamento e/o alla riparazione, entro un anno dal verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o

db Mobilio - Condizioni di Assicurazione

in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

Art. 32 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, ocolta, sottrae o manomette cose salvate, adopera

a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 33 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance entro trenta giorni dalla data del verbale di perizia definitivo o dalla data di definizione da parte dell'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance,

o dalla data di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Art. 34 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo Europ Assistance potrà essere tenuta a pagare una somma superiore a quella indicata nel contratto di finanziamento alla voce prezzo d'acquisto.

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero: 800 - 087884 e 02 - 58245550

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- n° finanziamento;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIAS.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata. Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841.

db Mobilio - Informativa Privacy

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:

a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;

2. il trattamento dei Dati è:

a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;

b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;

c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);

d. al Contraente Deutsche Bank S.p.A. ed eventuali intermediari assicurativi; inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati. UfficioProtezioneDati@europassistance.it

A far corso dal 25 Maggio 2018 è applicabile il Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali: Europ Assistance Italia desidera fornire le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali secondo il nuovo formato richiesto dal Regolamento che sostituisce quello precedente reso ai sensi del Codice Privacy.

Cosa sono i dati personali e come vengono utilizzati da Europ Assistance italia SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali. Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di prevenzione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragrupo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo...) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati per sempre, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia;
 - per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare i Suoi Dati personali presso Europ Assistance Italia;
 - per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali
- può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.